

CONSOB  
Divisione Strategie Regolamentari  
Via G. B. Martini, n. 3  
00198 ROMA

Trasmessa via SIPE

**Oggetto: Documento di consultazione - Modifiche ai Regolamenti n. 16190 del 29 ottobre 2007 (intermediari), n. 16191 del 29 ottobre 2007 (mercati) e n. 18592 del 26 giugno 2013 (raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line), in attuazione dell'art. 4-undecies, del decreto legislativo n. 58 del 1998 sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni**

Borsa Italiana, EuroTLX e MTS manifestano apprezzamento per l'opportunità di contribuire a questo processo di consultazione in relazione alle disposizioni di attuazione dell'art. 4-undecies del decreto legislativo n. 58 del 1998 ("TUF") sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni.

L'articolo 4-undecies del TUF impone, con decorrenza 3 gennaio 2018, ai soggetti di cui alle parti II e III del TUF, di adottare procedure specifiche per consentire la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività svolta nonché del regolamento (UE) n. 596/2014.

La disposizione dell'articolo 4-undecies si caratterizza per un ampio ambito di applicazione soggettivo, che comprende tra i soggetti destinatari sia i soggetti disciplinati nella Parte II del TUF (Sim, banche, società di gestione di OICVM, Sicav, depositari di OICVM, società di consulenza, gestori di portali di equity crowdfunding, imprese di assicurazione) che i soggetti disciplinati nella Parte III del TUF (gestori di mercati regolamentati, fornitori di servizi di comunicazione dati, depositari centrali, controparti centrali).

Il documento di consultazione in oggetto è finalizzato all'esercizio della competenza regolamentare in materia di *whistleblowing* unicamente con riferimento ai seguenti soggetti:

- (a) le società di consulenza finanziaria (art. 31, comma 6-bis);
- (b) i gestori del mercato [art. 64, comma 4, lett. c)];
- (c) i fornitori di servizi di comunicazione dati [art. 79-ter.1, comma 2, lett. c)];
- (d) i gestori di portali di equity crowdfunding (art. 50-quinquies, comma 6-bis) diversi dai gestori cosiddetti di diritto

Si manifesta apprezzamento per l'approccio di proporzionalità adottato con riferimento alle disposizioni attuative in materia degli aspetti procedurali e organizzativi previsti per i gestori del mercato, che attribuisce agli operatori un ampio margine di flessibilità per selezionare le soluzioni organizzative più idonee in base alla struttura organizzativa.



Per contro, si riscontrano ambiti di incertezza applicativa con riferimento alle SIM che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione, quali, ad esempio EUROTIX, posto che le disposizioni dell'articolo 4-*undecies* avranno efficacia con decorrenza dal 3 gennaio, ma che le disposizioni attuative non sono ancora state poste in consultazione. In un'ottica di chiarezza applicativa, si richiede a codesta Commissione, in assenza di specifiche disposizioni attuative riferite a tali soggetti, di indicare la fonte normativa recante le disposizioni attuative applicabili alle SIM in generale e/o alle SIM che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione, o di fornire possibilmente un'indicazione delle tempistiche di emanazione delle disposizioni attuative concernenti la citata categoria di soggetto.

Cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.

Paola Fico  
Head of Capital Markets Regulation and Regulatory Compliance, Borsa Italiana  
**Capital Markets, LSEG**

Paola.fico@borsaitaliana.it